

**DETERMINAZIONE DSAI/3/2025/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SERVIZIO DI PRE-CHECK DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 gennaio 2025

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 266/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 266/2024/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori

e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilire le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all’Autorità (commi 1 e 2, art. 1 *bis* cit.), che ha individuato in AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3 dell’Allegato A alla deliberazione 201/10);
- con **deliberazione 82/2014/R/eel** l’Autorità ha previsto che il SII renda disponibile il servizio di verifica della correttezza dei dati funzionali alla richiesta di *switching* di un punto di prelievo (di seguito: **servizio di pre-check**), prevedendo che possa essere utilizzato *esclusivamente* come strumento *propedeutico* alla corretta presentazione ed esecuzione delle richieste di *switching* e, pertanto, *solo a valle* della conclusione di un *nuovo* contratto di vendita con il cliente finale;
- come noto, infatti, lo *switching*, essendo funzionale all’esecuzione fisica di un nuovo contratto di vendita relativo ad un punto di prelievo (art. 2, comma 1, deliberazione ARG/elt 42/08), *presuppone* la conclusione e il *perfezionamento* di detto *contratto di vendita* tra la nuova controparte commerciale (ossia il venditore entrante) ed il cliente finale;
- in particolare, l’**art. 1 della predetta deliberazione 82/2014/R/eel** dispone che:
  - i) il SII rende disponibile il servizio di *pre-check*, cioè il servizio di verifica della corrispondenza tra il codice POD di un punto di prelievo e i dati identificativi (codice fiscale o partita IVA) del cliente finale titolare di tale punto (comma 1 e 4);
  - ii) al servizio di *pre-check* hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale (comma 2) ovvero i soggetti iscritti all’Anagrafica operatori dell’Autorità di cui alla deliberazione GOP 35/08 che, ai sensi della medesima deliberazione, hanno indicato di svolgere

- l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali (art. 1 della deliberazione 166/2013/R/com);
- iii) l'accesso al servizio di *pre-check* è finalizzato alla formulazione di una richiesta di *switching* e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita con il cliente finale (comma 3);
- tale funzionalità del SII permette al venditore entrante di verificare la correttezza dell'abbinamento codice fiscale (o partita IVA) del cliente e codice POD e, in caso di esito positivo della richiesta di *pre-check*, di conoscere alcune informazioni associate al POD per il quale si appresta a richiedere uno *switching*; anche in considerazione di ciò, al detto servizio non può accedere *qualsiasi* controparte commerciale ma solo quella che abbia già sottoscritto un contratto di vendita con il cliente finale, la quale, peraltro, proprio in ragione di ciò, dovrebbe essere la sola a conoscere il codice POD e il codice fiscale/partita IVA del cliente finale ad esso associato (informazioni necessarie per accedere al servizio di *pre-check*);
  - al fine di monitorare il corretto utilizzo dello strumento del *pre-check* da parte degli operatori abilitati, l'Autorità ha previsto un apposito sistema di reportistica da parte di AU che consente anche di mettere in relazione il numero di *switching* effettivamente richiesti (successivamente ad una verifica positiva nell'ambito del *pre-check*), con il numero di *pre-check* eseguiti;
  - infatti, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione 82/2014/R/eel il Gestore del SII trasmette mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità (attualmente la direzione competente è la Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia) un *report* contenente almeno le seguenti informazioni:
    - a) il numero di consultazioni effettuate nell'ambito del servizio di *pre-check*, il relativo esito e l'utente richiedente;
    - b) il numero delle richieste di *switching* non effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a);
    - c) il numero delle richieste di *switching* effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dai predetti *report* del Gestore del SII è emerso che la società esercente l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali Switch Luce & Gas S.r.l. (di seguito anche Switch o Società, già UP SELLING S.r.l.) ha effettuato nel periodo gennaio-maggio 2024 un numero molto elevato di richieste di *pre-check* [omissis] – richieste che, come sopra esposto, devono essere finalizzate esclusivamente alla corretta presentazione della richiesta di *switching* – a fronte della presentazione nel medesimo periodo di un numero di richieste di *switching* molto limitato [omissis], pari solo al [omissis] delle richieste di *pre-check*);

- apparendo questi dati anomali, con deliberazione 266/2024/E/eel l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti della Società in materia di utilizzo di processi e servizi del SII;
- in attuazione di ciò, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nei giorni 29-31 luglio 2024 è stata effettuata una verifica ispettiva presso Switch Luce & Gas S.r.l.;
- dalle dichiarazioni rese dalla Società e dall’analisi della documentazione acquisita, è emersa l’inosservanza di disposizioni relative al servizio di *pre-check* del SII;
- in particolare, Switch risulta avere utilizzato il servizio di *pre-check*, in **violazione dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione 82/2014/R/eel**; la Società, infatti, ha dichiarato di avere acceduto al servizio di *pre-check*:
  - a) **più volte con riguardo al medesimo POD e prima della stipulazione del contratto di fornitura con il cliente finale**: in sede di verifica ispettiva la stessa Switch ha ammesso tale condotta, dichiarando:
    - *“La Società si impegna a rivedere il proprio iter lavorativo al fine di diminuire in maniera significativa il numero di pre-check da effettuare, producendo uno screenshot del primo pre-check effettuato, al fine di non ripeterlo in tutte le fasi della finalizzazione del contratto”* (punto 1 della *check list* della verifica ispettiva);
    - la *“proposta contrattuale (...) viene gestita da un reparto di controllo composto da (...) addetti, i quali si occupano di un primo controllo qualità registrato, del primo controllo pre-check e della finalizzazione del contratto (mediante firma OTP). Successivamente, il cliente viene richiamato dal reparto Backoffice composto da (...) addetti che si occupano del secondo controllo di qualità, nell’ambito del quale gli stessi effettuano nuovamente il pre-check”* (punto 3 della *check list* ispettiva);
    - *“Infine, la Società dichiara che in relazione a ciascun POD, le procedure interne di quality check (...) prevedono l’effettuazione di un numero di richiesta di pre-check superiore a 1”* (punto 6 della *check list* ispettiva);
    - *“Con riferimento al servizio di pre-check, (...) le richieste di pre-check vengono effettuate (...) nella fase di trattativa con il potenziale cliente, con finalità di quality check”* (punto 5 della *check list* ispettiva);
    - su un campione di [omissis] richieste di *pre-check* nel periodo gennaio-maggio 2024, vi sono state solo “[omissis] finalizzazioni della trattativa con il cliente” ovvero sono stati successivamente sottoscritti [omissis] contratti con i clienti finali (punto 5 della *check list* ispettiva);
    - la medesima Switch ha altresì dichiarato che la differenza tra il numero di richieste di *pre-check* e il numero dei contratti stipulati dipende, tra l’altro, dalla *“mancata sottoscrizione del contratto da parte del cliente”* (punto 6 della *check list* ispettiva), confermando così che l’accesso al

servizio di *pre-check* è illegittimamente effettuato dalla Società *prima* della conclusione del contratto con il cliente finale che, invece, rappresenta il *presupposto* legittimante l'accesso al servizio di *pre-check*, la cui *unica finalità* è quella della *presentazione*, da parte della controparte commerciale che ha concluso il contratto, *di una corretta richiesta di switching*, come chiaramente statuito dall'art. 1, comma 3, della deliberazione 82/2014/R/com;

- b) **anche per conto di altre controparti commerciali**: in sede di verifica ispettiva Switch ha ammesso pure tale condotta; in merito alla rilevante differenza tra il numero di richieste di *pre-check* e il numero dei contratti stipulati da Switch, quest'ultima infatti ha dichiarato che tale differenza è dovuta anche alla circostanza che *“una quota dei pre-check è destinata alla verifica dei dati funzionale alla produzione dei contratti per aziende terze”* (punto 6 della *check list*); ciò risulta confermato anche dal fatto che delle *[omissis]* richieste di *pre-check* effettuate da Switch prese a campione, solo *[omissis]* (dunque meno della metà) dei *[omissis]* contratti di vendita successivamente stipulati hanno come controparte commerciale la stessa Switch, mentre gli altri riguardano diverse controparti commerciali (documento 5.D acquisito in verifica ispettiva); la non conformità di tale condotta alla regolazione è di tutta evidenza: come già esposto, infatti, è legittimata ad accedere al servizio di *pre-check* soltanto *la controparte commerciale* che abbia *concluso il contratto di vendita* con il cliente finale e che presenterà la richiesta di *switching*; in verifica ispettiva Switch ha dichiarato che *“(…) dal 31/12/2024 terminerà la produzione di contratti per conto terzi”* (punto 1 della *check list*);
- alla luce di quanto sopra esposto, Switch risulta avere violato l'art. 1 della deliberazione 82/2014/R/eel.

#### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo

della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Switch Luce & Gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla Società, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la Società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII e, in particolare, del servizio, ivi gestito, di *pre-check* finalizzato alla presentazione della richiesta di *switching*; per quanto riguarda la durata delle condotte contestate, Switch ha dichiarato in verifica ispettiva che avrebbe adottato delle azioni correttive, ma non ne ha fornito prova;
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
  - infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la Società ha realizzato un fatturato pari a 1.903.963 euro;

- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di 77.700 (settantasettemilasettecento) euro.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione da parte di Switch dell'accesso al servizio di *pre-check*:
  - più volte per uno stesso POD e prima della sottoscrizione di un contratto di vendita con il cliente finale associato a detto POD;
  - per altre controparti commerciali;costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Switch Luce & Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di servizio di *pre-check* del Sistema Informativo Integrato e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di euro 77.700 (settantasettemilasettecento/00);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previa cessazione delle condotte contestate, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore di quella complessivamente quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di

- irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte di cui al punto 4 i., previa cessazione della condotta di Switch consistente nell'accesso al servizio di *pre-check* più volte per uno stesso POD, prima della stipulazione del contratto di vendita con il cliente finale e per conto di altre controparti commerciali – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
  6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento a Switch Luce & Gas S.r.l. (P.IVA 07569201218) mediante PEC all'indirizzo [switchlucegasrl@arubapec.it](mailto:switchlucegasrl@arubapec.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 26 gennaio 2025

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*